



DISCIPLINARE PER L'UTILIZZO DELL'ELENCO AVVOCATI DI FIDUCIA

La Provincia di Pavia ha istituito un elenco di avvocati di fiducia da utilizzare per l'affidamento di incarichi esterni qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 del vigente "Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Provinciale e della rappresentanza e difesa della Provincia di Pavia" approvato con DGP 473/2014 (nel seguito il "**Regolamento**"), e in particolare:

- in caso di controversie o procedimenti di particolare complessità o specialità;
- in caso di controversie o procedimenti connessi o consequenziali e complementari con procedure contenziose o pratiche già affidate a legali esterni;
- in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli avvocati dell'Ente, nonché qualora il carico di lavoro sia di impedimento all'assunzione di nuove pratiche.

L'Elenco verrà utilizzato per:

- il conferimento di incarichi di difesa nei diversi gradi di giudizio;
- il conferimento di incarichi di consulenza e supporto legale forniti in previsione di indizio concreto o probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento;
- altri servizi legali connessi anche occasionalmente all'esercizio di poteri pubblici o comunque rientranti nelle fattispecie dei servizi legali di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'Elenco è suddiviso in settori disciplinari: diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, diritto commerciale e societario, diritto tributario, diritto del lavoro.

La disciplina per l'assegnazione degli incarichi è contenuta nei punti che seguono.

In tutti i casi in cui occorra conferire un incarico esterno in uno dei settori disciplinari in cui l'Elenco risulta articolato, il Responsabile del Procedimento individua una terna di legali iscritti all'Elenco, al settore disciplinare di interesse, ai quali invia una richiesta di offerta economica.

Nell'individuazione della terna di legali, il Responsabile del Procedimento tiene conto degli incarichi già conferiti, per assicurare la rotazione dei professionisti cui richiedere offerta e da incaricare.

Ai legali componenti la terna, il Responsabile del Procedimento trasmette via pec specifica richiesta di preventivo, contenente le indicazioni circa la natura della controversia, il suo valore, il termine per il ricevimento dell'offerta al Protocollo Generale e quello della conclusione del relativo procedimento.

L'offerta economica dei singoli legali interpellati fa riferimento, come base massima non superabile, a quella derivante dall'applicazione dei parametri contenuti nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 e comprende anche le spese di domiciliazione.

L'incarico è affidato al professionista che abbia presentato l'offerta economica più conveniente per l'Amministrazione.

A parità di offerta il Responsabile del Procedimento procede ad individuare con sorteggio il professionista da incaricare, in apposita seduta alla quale vengono invitati a partecipare gli avvocati interessati.

Per l'affidamento dei relativi incarichi è in tutti i casi garantito il rispetto del principio di rotazione.

La misura dell'offerta così determinata è assunta come non modificabile nel rapporto che si instaura con il professionista incaricato, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 *“Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”*.

La conclusione del procedimento è comunicata al professionista prescelto con le indicazioni necessarie all'avvio della difesa.

La conclusione del procedimento è comunicata altresì agli altri professionisti invitati a presentare offerta.

Il professionista incaricato dovrà svolgere l'incarico fornendo tempestivamente, e comunque su richiesta, aggiornamenti e informazioni sul procedimento in corso.

La liquidazione della prestazione per l'attività svolta avviene dietro presentazione di fattura elettronica.

E' fatta salva la facoltà per il responsabile del procedimento di disporre l'affidamento diretto di un incarico esterno ad un professionista iscritto nell'Elenco nei casi di:

- consequenzialità di incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- assoluta particolarità della controversia comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante;
- urgenza tale da non consentire lo svolgimento della procedura di confronto descritta nel presente disciplinare.

Pavia, 30.06.2020

Il Segretario Generale
Alfredo Scrivano